



**COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE**  
**DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**  
**(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)**

**(Approvato con delibera di G.C. n. 33 del 12/04/2017)**

## **INDICE**

Articolo 1 “Oggetto del regolamento e principi generali”

Articolo 2 “Definizioni”

Articolo 3 “Costituzione e gestione del fondo”

Articolo 4 “Nomina, ruolo e compiti del RUP”

Articolo 5 “Informazione e pubblicità”

Articolo 6 “Rapporti con altri enti”

Articolo 7 “Calcolo del Fondo”

Articolo 8 “Calcolo del Fondo per l’innovazione”

Articolo 9 “Calcolo del Fondo per funzioni tecniche”

Articolo 10 “Ripartizione del fondo tra le varie attività”

Articolo 11 “Liquidazione”

Articolo 12 “Utilizzo del Fondo per l’innovazione”

Articolo 13 “Assicurazioni obbligatorie”

Articolo 14 “Entrata in vigore”

Articolo 15 “Disposizioni finali”

## **Articolo 1 “Oggetto del regolamento e principi generali”**

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni.

tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche “Codice”) che di seguito si riporta:

*“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a*

*destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."*

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. n. 50/2016: *"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."*

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: *"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre*

*amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

## **Articolo 2 “Definizioni”**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Progetto**: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione dell’opera o lavoro pubblico.
- b) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**: viene individuato per ogni singola procedura di appalto o concessione, tenuto conto delle competenze, delle abilitazioni e dell’esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge e dalle deliberazioni ANAC.
- c) **Progettista**: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d) **Collaboratori interni**: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- e) **Direttore dei lavori**: effettua il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento finalizzato a garantire la regolare esecuzione dei lavori.
- f) **Collaboratore**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 102 D.Lgs. n. 50/2016.
- g) **Lavoro**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- h) **Fondo**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

- i) **Fondo per le funzioni tecniche:** parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

### **Articolo 3 "Costituzione e gestione del Fondo"**

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto sarà inserita nelle somme a disposizione la voce "Fondo incentivi per funzioni tecniche" pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

### **Articolo 4 "Nomina, ruolo e compiti del RUP"**

I Responsabili di Area assumono il ruolo di Responsabili del procedimento di ogni singola procedura di affidamento di un appalto o concessione di lavori, forniture di beni e servizi di pertinenza dei loro uffici o derivanti da budget di spesa loro assegnati con il PEG.

I Responsabili possono nominare RUP per singoli lavori/acquisti dipendenti delle loro aree in possesso di competenze professionali adeguate.

Per gli affidamenti relativi a lavori il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

Nell'atto di incarico:

- a) viene indicata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) si individua il dipendente o i componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) viene stabilita l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'attribuzione dei compensi incentivanti; per le funzioni di

supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi, e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.

I compiti nella fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto sono previste dalla legge e dalle linee guida ANAC.

Per appalti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 l'attività di verifica del progetto è affidata al RUP. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, coordinatore della sicurezza, direzione lavori e collaudo.

La formazione professionale del RUP dovrà essere soggetta a costante aggiornamento.

#### **Articolo 5 "Informazione e pubblicità"**

L'Amministrazione provvede ad informare, con cadenza annuale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

## **Articolo 6 “Rapporti con altri Enti Pubblici”**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso a calcolare. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

## **Articolo 7 “Calcolo del Fondo”**

Il fondo per le funzioni tecniche è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base d'asta di ciascuna opera o lavori nonché di ciascun servizio e fornitura superiore a € 40.000,00.

L'80% del fondo (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto nelle fasi del procedimento.

Il 20% del fondo (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione.

Gli importi corrispondenti alle % applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico dal costo preventivato dall'opera o dal lavoro, servizio o fornitura, accantonati in un apposito capitolo di bilancio.

In sede di approvazione del progetto esecutivo o dal progetto/programma attuato dai servizi e forniture si provvede a calcolare l'esatto compenso da attribuire.

## **Articolo 8 “Calcolo del Fondo per l'innovazione”**

Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:



- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli,
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

#### **Articolo 9 “Calcolo del Fondo per funzioni tecniche”**

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al Fondo per Funzioni Tecniche è pari al 100%.

#### **Articolo 10 “Ripartizione del Fondo tra le varie attività”**

La ripartizione del Fondo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

Verifica preventiva dei progetti:	<b>5%</b>
Responsabilità di Procedimento:	<b>45%</b>
Direzione dei lavori/esecuzione del contratto e contabilità:	<b>40%</b>
collaudo e/o certificato di regolare esecuzione:	<b>10%</b>

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di bando.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 4) deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero. La ripartizione del Fondo è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. Nel caso si

verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

### **Articolo 11 “Liquidazione”**

Il dipendente matura il diritto all’incentivo dall’attività di programmazione ma avrà diritto alla corresponsione dello stesso solo se l’opera o l’acquisto saranno finanziati ed appaltati.

La liquidazione del Fondo avviene a fine lavori. Nel caso di incremento dei costi rispetto all’importo dell’intervento inizialmente previsto, il Fondo, viene decurtato in proporzione all’incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016, il Fondo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Il documento di programmazione e la successiva verifica su quanto effettuato costituisce obiettivo strategico nell’ambito delle performance e conseguentemente se ne terrà conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato.

La valutazione dell’attività di controllo da parte da parte dell’organismo di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi, con eventuale applicazione di penali. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell’anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all’anno successivo.

### **Articolo 12 “Utilizzo del Fondo per l’innovazione”**

Il Fondo per l’innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

### **Articolo 13 “Assicurazioni obbligatorie”**

Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall’approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la

responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.

L'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici e atti di pianificazione.

È inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 resi necessarie in corso di esecuzione.

Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla verifica e validazione del progetto, di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante personale interno, la stessa provvederà a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati alla progettazione.

Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 14 "Entrata in vigore"**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.

#### **Articolo 15 "Disposizioni finali"**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.